



## A TAL FINE DICHIARA CHE

- sono ottemperati tutti gli adempimenti previsti per l'aggiornamento dell'anagrafe dei suini;
- sono conservati presso lo stabilimento i documenti relativi ai risultati delle analisi per la Trichinella svolta sui suini macellati;
- sono rispettati gli obblighi e condizioni previste all'allegato IV, capitolo 1 lettere A e B del Regolamento (UE) 2015/1375, secondo il seguente elenco:
  - a) sono adottate tutte le precauzioni pratiche relative alla costruzione e alla manutenzione degli edifici per impedire ai roditori, ad altri tipi di mammiferi e agli uccelli carnivori l'accesso agli edifici nei quali sono tenuti gli animali;
  - b) esiste una procedura di applicazione di un programma di lotta contro i parassiti, in particolare i roditori, in modo da prevenire l'infestazione dei suini. Viene conservata la documentazione relativa all'attuazione del programma per le verifiche di idoneità della procedura da parte dell'autorità competente;
  - c) tutti i mangimi utilizzati provengono da stabilimenti di produzione che rispettano i principi descritti nel Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2015, che stabilisce prescrizioni relative all'igiene dei mangimi;
  - d) i mangimi sono conservati in silos chiusi o in altri contenitori inaccessibili ai roditori. Tutti gli altri prodotti utilizzati come alimento per gli animali sono sottoposti a trattamento termico o sono comunque prodotti e immagazzinati nel rispetto delle disposizioni dell'autorità competente;
  - e) le carcasse degli animali morti sono rimosse dai locali di allevamento entro 24 ore dal decesso ed eliminate conformemente alle disposizioni sanitarie. Qualora le carcasse siano immagazzinate nello stabilimento, i contenitori utilizzati sono adeguatamente sigillati ed idonei alla conservazione, in attesa dello smaltimento;
  - f) in prossimità dello stabilimento è presente/non è presente una discarica (cancellare la voce che non corrisponde). L'autorità competente valuta quindi il rischio connesso alla presenza della discarica e decide se lo stabilimento può essere classificata come esente da Trichinella ed eventuali condizioni strutturali necessarie;
  - g) tutti i suini presenti nello stabilimento sono identificati in modo che sia possibile garantirne la tracciabilità;
  - h) sono introdotti nello stabilimento soltanto suini domestici originari e provenienti da stabilimenti ufficialmente riconosciuti come esenti da Trichinella;

- i) nessun suino domestico può avere accesso a strutture esterne al perimetro dell'allevamento durante il periodo di produzione a meno che l'operatore non sia in grado di dimostrare all'autorità competente, in base ad un'analisi dei rischi, che il periodo, le strutture e le condizioni dell'accesso all'esterno non costituiscono un pericolo di introduzione di Trichine nello stabilimento stesso;
- j) nessun suino è stato scaricato dopo aver lasciato lo stabilimento d'origine in un centro di raccolta, salvo che quest'ultimo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e i) e tutti i suini domestici raggruppati per partite presso il centro di raccolta siano originari e provengano da stabilimenti ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata o da comparti ufficialmente riconosciuti.

Nel caso in cui le condizioni di cui ai punti sopraelencati non siano più rispettate o qualora siano intervenuti cambiamenti che potrebbero compromettere la qualifica di stabilimento esente da Trichinella, sarà data immediata informazione a questa Struttura Veterinaria.

Data .....

**L'operatore dello stabilimento**

**timbro e firma .....**